

esenzione dall'imposta di bollo
come previsto al punto 27 bis della
Tabella – Allegato B – al D.P.R.
642/1972.

Rep. n°

COMUNE DI BOVES

SEDE LEGALE Piazza Italia n. 64 – 12012 Boves (CN)

PARTITA IVA 00475080040 - CODICE FISCALE 00475080040

SCRITTURA PRIVATA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

IMMOBILI COMUNALI E DELLE AREE MERCATALI – 2019/2022 –

CODICE C.I.G.: 7866523C21

L'anno il giorno del mese di

nella sede del Comune di Boves in Piazza Italia n. 64 – Boves;

Il Geom. Enzo Baudino, nato a Cuneo (CN) il 08/10/1961, (C.F.

BDNNZE61R08D205X) in qualità di Responsabile della Macrostruttura “Lavori

Pubblici – Gestione Territorio Patrimonio e Demanio” del Comune di Boves (Codice

Fiscale e Partita IVA 00475080040) che interviene in questo atto in nome, per conto

e nell'interesse del Comune di Boves – Stazione Appaltante, ai sensi del Decreto

Sindacale n. 9 del 21 marzo 2016 e ss.mm.ii., di conferimento degli incarichi ai

Responsabili delle Macrostrutture, di seguito nella presente scrittura privata

denominato “Amministrazione aggiudicatrice”,

e

Il/La Sig.,

nato/a a il

....., residente a in Via

....., n. nella sua qualità di

....., della Cooperativa, con sede

legale in, Via, n., C.F./P.IVA

....., di seguito nel presente atto

denominato "appaltatore";

PREMESSO

– che con Deliberazione della Giunta Comunale n....., in data....., è stato approvato il progetto del servizio sopra citato, redatto dal Geom. Enzo Baudino nell'importo di euro 156.405,15, di cui euro 126.849,49 per servizi a corpo da appaltare ed € 29.555,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

– che, a seguito di apposita procedura negoziata, effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, con determinazione del Responsabile della Macrostruttura LL.PP. Gestione del Territorio Patrimonio e Demanio n. del sono stati approvati i verbali di gara;

– che è risultata aggiudicataria la Cooperativa Sociale, la quale ha conseguito una valutazione finale di/100, ed ha offerto un ribasso del% (.....). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro....., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro.....;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggudicatrice conferisce alla Cooperativa l'appalto del servizio di

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad

euro....., da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) la relazione tecnico-illustrativa;
- c) il documento unico di valutazione dei rischi Interferenziali ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008;
- d) il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
- e) il disciplinare di gara con l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, i criteri motivazionali e premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
- f) dichiarazioni a valenza negoziale ed offerta tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore in sede di offerta.
- g) le relazioni predisposte dall'appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara **[elencare]**.

2. I sopra elencati documenti, in caso di discordanze sulla esatta interpretazione delle disposizioni in essi contenuti, prevalgono l'uno sull'altro nel suddetto ordine.

3. In ogni caso le norme di legge imperative o inderogabili prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Capitolato Amministrativo, nel disciplinare tecnico e nell'Offerta.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;

- il Disciplinare di Gara;

- offerta tecnica ed economica;

- le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento e

quindi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti

pubblici, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto;

- il Codice Civile e leggi in materia.

5. L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.

6. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni dei documenti di progetto, che la Cooperativa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 2-bis – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Fermo il rispetto delle disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in sede di Offerta Tecnica l'Appaltatore ha descritto dettagliatamente le modalità con cui si impegna ad espletare il servizio in oggetto: progetto organizzativo, progetto sociale e sistema di riduzione impatti ambientali.

2. Le suddette condizioni di espletamento del servizio e la qualità del servizio offerto dall'Appaltatore saranno oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dal C.S.A..

3. Annualmente, entro la fine di ogni anno solare, l'Appaltatore è tenuto a presentare apposita relazione per riferire sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

In particolare dovrà riferire sulle modalità di espletamento del servizio relative a:

a) *Progetto sociale*: l'Appaltatore dovrà dimostrare la rispondenza con quanto proposto in sede di offerta in merito a:

I. numero di lavoratori svantaggiati impiegati nell'appalto;

II. Figure professionali impiegate nell'intero processo di integrazione sociale;

III. Azioni finalizzate al ricollocamento delle persone nel mercato di lavoro ordinario;

IV. Sistema di monitoraggio e valutazione dell'integrazione sociale;

V. Eventi ed attività ricreativi previsti per sostenere la socializzazione dei soggetti svantaggiati.

b) *Progetto organizzativo*: l'Appaltatore dovrà dimostrare la rispondenza con quanto proposto in sede di offerta in merito a:

I. Eventuale possesso della certificazione ISO 9001 - Sistema di gestione qualità.

II. Struttura organizzativa e monte ore proposto;

III. Eventuale messa a disposizione e reperibilità di un supervisore/coordinatore

IV. Numero di ore annuali e qualità per addetto, dedicate alla formazione specialistica del personale

V. Caratteristiche dei macchinari in termini di capacità operativa e rumorosità e loro manutenzione.

c) *Sistema di riduzione degli impatti ambientali*: l'Appaltatore dovrà dimostrare la rispondenza con quanto proposto in sede di offerta in merito a:

I. Eventuale possesso della certificazione ISO 14001 o registrazione al Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

II. Sistemi di dosaggio e delle tecniche di pulizia e procedure finalizzate al minor

consumo di sostanze chimiche.

III. Soluzioni proposte per minimizzare i consumi di acqua ed energia.

IV. Sistema proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta

differenziata da parte degli utenti.

V. Incidenza percentuale dei prodotti di pulizia conformi ai criteri di assegnazione

delle etichette ambientali ISO di tipo I (conformi alla norma ISO 14024) sulla

quantità totale di prodotti di pulizia utilizzati.

4. In particolare l'appaltatore dovrà: ¹

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA TECNICA

1. Il presente contratto avrà la durata di anni TRE (36 mesi) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dalla consegna in via d'urgenza del servizio eventualmente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (cosiddetta "proroga tecnica") il Servizio alla scadenza del

¹ Elencare le condizioni di espletamento del servizio offerte dall'appaltatore in sede di gara.

Contratto, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

3. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali dovrà essere proporzionalmente adeguata.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento delle prestazioni è subordinato:

a) al ricevimento della fattura ELETTRONICA dell'Appaltatore, su cui andrà sempre indicato il CIG;

b) al visto favorevole del responsabile del procedimento attestante la regolarità delle prestazioni effettuate;

2. L'Appaltatore presenterà fatture mensili posticipate, per un importo pari ad 1/12 dell'importo globale annuale pattuito, corrispondente all'attività lavorativa prestata e che non deve superare complessivamente il corrispettivo pattuito (verranno richieste mensilmente n° 4 fatture suddivise sulla base delle disposizioni sull'IVA: tutte con split payment tranne la pulizia delle palestre, con reverse charge, gli importi verranno comunque comunicati dall'Ente)

3. L'importo della fattura sarà pari al compenso mensile complessivo dell'Appalto decurtato delle somme a titolo di penali, o ad altro titolo.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% svincolabile ai sensi dell'art. 6 del Capitolato.

5. Pertanto tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

6. La fattura mensile sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dei documenti sopraccitati, previo accertamento della regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 s.m.i. attivata da parte della competente Macrostruttura Finanze e Tributi, e relative disposizioni di attuazione, ai sensi della vigente normativa.

7. Entro 45 giorni dalla completa e regolare ultimazione del servizio viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità. Successivamente all'emissione di tale Certificato la Stazione Appaltante procede, previa acquisizione del DURC, al pagamento, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di conformità del servizio, del saldo delle prestazioni eseguite con svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50% operate e della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

8. Ai sensi della L. 23.6.2014, n. 89 non possono essere accettate fatture emesse o

trasmesse in forma cartacea e non è possibile procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

9. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore.

10. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

11. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile all'amministrazione entro i termini di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi del Dl.gs n. 231/2001 e s.m.i. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

12. La revisione del corrispettivo non è ammessa e l'importo del canone annuo complessivo rimane fisso ed invariabile.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia").

2. L'Appaltatore ha comunicato alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega saranno comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

4. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

5. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010 e s.m.i..

6. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, i pagamenti saranno effettuati sul c/c: dedicato comunicato dall'appaltatore con nota prot. del . La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente secondo i termini stabiliti nel presente contratto.

7. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

ARTICOLO 6 – CESSIONE DEI CREDITI

1. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto. La Regione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della

L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili)

quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo

sia tenuto a versare al Comune di Boves a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENZA

1. In attuazione della disciplina di cui agli artt. 102 e 111 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i, in materia di verifica di conformità, la Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. La Committente farà pervenire all'Appaltatore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Committente.

3. Su richiesta della Committente l'Appaltatore sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha individuato nel geom. Enzo BAUDINO il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i rapporti con l'Appaltatore inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore per iscritto. Il R.U.P. avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare presso

la Committente o per conto della stessa. Il R.U.P. dovrà verificare la corretta

esecuzione del contratto nonché fornire:

- parere di regolare esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture;

- parere in merito all'applicazione delle penali previste all'art. 20 del C.S.A., e dal presente contratto;

- parere in merito a varianti in corso di esecuzione del contratto ad eventuale risoluzione contrattuale ed altri strumenti di risoluzione delle controversie nonché ai fini della verifica di conformità del servizio.

**ARTICOLO 9 – COORDINATORE RESPONSABILE TECNICO
DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza maturata nell'ambito dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e munita di specifico mandato (Coordinatore responsabile tecnico dell'Appaltatore). L'incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

2. L'incaricato avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

3. Le comunicazioni ufficiali tra il R.U.P. e il Coordinatore responsabile tecnico dell'Appaltatore dovranno avvenire prevalentemente tramite PEC nonché e-mail. Le

parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni di indirizzi di posta elettronica certificata e semplice o di numero di fax.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone ed a cose, sia della Committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

2. L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.

ARTICOLO 11 – TUTELA DEI LAVORATORI - CLAUSOLA SOCIALE

1. L'Appaltatore si impegna ad associare e ad occupare nel presente servizio persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, nella percentuale minima del 30%.
L'obiettivo della stazione appaltante è il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

2. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa. La Stazione Appaltante intende avvalersi della clausola sociale, con la previsione dell'obbligo, a carico dell'Appaltatore, di assunzione del personale del precedente affidatario, per l'intero periodo di durata del servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, salvo i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate

inadempienze o salva esplicita rinuncia individuale. Detto personale dovrà avere regolare posizione assicurativa, previdenziale e assistenziale, nonché la copertura contro infortuni sul lavoro. Allo stesso dovrà, inoltre essere assicurato il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali e gli accordi provinciali per la categoria di appartenenza.

3. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

4. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. È altresì direttamente responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Qualora risulti da D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il Subappaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra; b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed

infortuni, ecc.); c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.); la Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

7. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

8. L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma

pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

10. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

11. La ditta aggiudicataria sarà esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Appalto.

12.La stessa impresa si obbliga a manlevare il Comune di Boves da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune di Boves stesso, da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare il Comune di Boves da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.

13. Il Comune di Boves non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA

1.L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio conto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

2. L'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

4. L'Appaltatore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

5. L'Appaltatore si impegna altresì ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del D.lgs n. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi: a) sopravvenuta situazione di incompatibilità; b) apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16.3.1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice ; c) morte

dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore e) interruzione non motivata del servizio; f) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente a seguito della comminazione di 3 sanzioni pecuniarie come previsto dall'art. 24 del C.S.A. o qualora le sanzioni pecuniarie comminate superino il 10% dell'importo contrattuale; g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 29 del C.S.A. P; h) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto; i) inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto. l) quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi; m) frode da parte dell'Appaltatore; n) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; o) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi

dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; p) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Boves»; q) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dalla Committente; r) grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; .

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

6.L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a

seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

7.Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1 del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

8. Nel caso in cui la Ditta manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal R.U.P., impregiudicati i maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione. Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici comunali, oltre alla penale contrattualmente prevista, l'Appaltatrice è tenuta a risarcire all'Amministrazione comunale, l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti comunali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

9. Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta

comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo l'amministrazione ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento all'Amministrazione comunale degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

11. Quando il R.U.P., accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

12. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

13. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

14. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

15. In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

16. Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

17. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice, a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

18. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

19. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione, in attuazione di quanto previsto all'art.

109 del D.lgs. n. 50/2016.

20. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, fatto salvo quanto innanzi riportato nel presente contratto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile e 109 del Codice, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 14 – PENALI

1. La Committenza, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare sanzioni di natura pecuniaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore. Le penali saranno detratte direttamente dal canone mensile nella fase di liquidazione delle fatture.

2. Le mancate prestazioni di cui al presente affidamento saranno sanzionabili secondo quanto stabilito in materia dal C.S.A. all'art. 20;

3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo, non preclude il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di richiedere ed ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. Al verificarsi delle situazioni descritte nell'art. 20 del C.S.A., la Committenza, a mezzo di PEC o lettera raccomandata A/R, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

5. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni

dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'ammontare delle singole sanzioni è rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 15 – CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONI

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e/o dell'esatto adempimento delle stesse, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva fino alla concorrenza di €, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da in data ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

2. Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento.

3. In caso di diminuzione della garanzia per incameramento delle somme garantite per effetto dell'escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell'art. 103 del Codice.

5. L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.

6. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per

rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi e verso i dipendenti e per danni arrecati ai beni o/e cose di proprietà e/o in disponibilità della Amministrazione aggiudicatrice durante l'esecuzione del contratto o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, ivi compresi incendi e scoppi.

7. In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, a copertura dei rischi connessi all'attività da svolgere per responsabilità civile per danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, ha stipulato e consegnato alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del contratto o dell'avvio in esecuzione anticipata del servizio polizza assicurativa n. del emessa da per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera dipendenti e per danni arrecati ai beni o/e cose di proprietà e/o in disponibilità della Amministrazione aggiudicatrice con massimali in ogni caso non inferiori a: 1,5 milioni di Euro per sinistro, col limite di 500 mila Euro per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 250 mila Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi; 1,5 milioni di Euro per sinistro, col limite di 750 mila Euro per persona infortunata, relativamente alla responsabilità Civile verso prestatori d'opera, alle condizioni previste all'art. 18 del C.S.A..

La polizza è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti.

8. Alla società fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, possano derivare all'Ente appaltante o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti

adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto, nonché per l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.

9. L'Ente appaltante non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o di altri sinistri che dovessero derivare alla Società o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra causa.

10. La polizza assicurativa ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso; la stessa è stipulata a favore della Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile.

11. Per quanto riguarda i danni a terzi la polizza copre il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'Appaltatore nell'esercizio della propria attività lavorativa per i danni provocati a terzi accidentalmente ed involontariamente, dai quali deriva un obbligo di risarcimento ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

12. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

13. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

14. Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

15. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra

l'Appaltatore e i propri dipendenti.

16. L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

17. In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ARTICOLO 16 – SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese connesse al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Committente. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della medesima, fermo restando la facoltà della Committente di risolvere, in tale ipotesi, il contratto, senza che l'Appaltatore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti della Committente stessa.

3. La stipulazione del presente atto avverrà in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs.

7.3.2005, n. 82, rubricato come "Codice dell'amministrazione digitale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.05.2005 - Suppl. Ordinario n. 93) e s.m.i.

**ARTICOLO 17 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE
IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO - SUBAPPALTO -
ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITÀ'**

1. Il R.U.P. dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il R.U.P., in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

2. In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del servizio. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

3. L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committenza e che questa gli abbia ordinato, come disciplinato dal Capitolato d'appalto.

4. In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, 106, comma 1°, lett. d) del Codice.

5. Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. ovvero in

caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, la Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

6. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

7. Il subappalto è pertanto ammesso in conformità al succitato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

8. Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

9. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

10. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.i, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore richiamate dall'art. 105, co. 8.

11. Entro 45 giorni dalla completa e regolare ultimazione del servizio viene rilasciato il

Certificato di verifica di conformità confermabile dal Responsabile del Procedimento

ed approvabile dalla Stazione Appaltante.

12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa rinvio alla puntuale

disciplina stabilita dall'art. 19 del Capitolato parte I e dagli artt. 102 e 111 del D.lgs n.

50/2016 s.m.i.

13. Entro 45 giorni dalla completa e regolare ultimazione del servizio viene rilasciato il

Certificato di verifica di conformità confermabile dal Responsabile del Procedimento

ed approvabile dalla Stazione Appaltante.

14. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa rinvio alla puntuale

disciplina stabilita dagli artt. 102 e 111 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

ARTICOLO 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la

comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011

nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 19 – ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE - DEFINIZIONE DELLE CONROVERSIE: TRIBUNALE

COMPETENTE

1. Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a

qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al

Committente.

2. A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque)

giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe

potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione,

riserva e/o contestazione.

3. Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

4. Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

5. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, che non si sia potuta definire mediante soluzione bonaria in via amministrativa, le parti convengono che il Tribunale competente in via esclusiva sia quello di Cuneo.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di "Protezione dei Dati Personali" e ss.mm.ii.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti a quest'Amministrazione viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

3. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto legislativo. I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili alla Macrostruttura Finanze e Tributi per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge

contestualmente alla posta elettronica ordinaria.....

ARTICOLO 23 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica

L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Responsabile Macrostruttura LL.PP, Gestione territorio, Patrimonio e Demanio:

geom. Enzo BAUDINO

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005 s.m.i.

L'APPALTATORE:

Il Legale Rappresentante:

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005 s.m.i.